

Comune di Albugnano (Asti)

**APPROVAZIONE ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO IN DATA 29.8.2018
TRA IL COMUNE DI ALBUGNANO E LA REGIONE PIEMONTE PER LA
REALIZZAZIONE DI ENOTECA REGIONALE ED ANNESSO PUNTO DI
INFORMAZIONI TURISTICHE**

DECRETO n. 10 del 09.11.2019

IL SINDACO

VISTO l'art. 34, comma 1 e 6, del D. Lgs n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma" e ss.mm.ii.;

DATO ATTO che questo Comune, con Nota Prot. n. 166 del 23.01.2019, ha richiesto alla Regione Piemonte l'avvio di una procedura per la sottoscrizione di un accordo di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, finalizzato alla "Realizzazione di un'enoteca regionale ed annesso punto di informazione turistica";

VISTA la Nota Prot. n. 85 del 01.02.2019 con la quale la Regione Piemonte – Assessorato alla Cultura e al Turismo – ha comunicato, nell'ambito delle iniziative individuate della D.G.R. n. 27-1743 del 13.07.2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 09.05.2016 e n. 45-6151 del 15.12.2017, l'ammissione dell'iniziativa in argomento ad un contributo regionale pari ad €. 99.000,00 sulla spesa esposta di €. 110.000,00;

DATO ATTO che:

- il Comune di Albugnano ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 19.02.2019 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28.02.2019;
- con Deliberazione n. 12 del 21.02.2019 la Giunta Comunale, aderendo all'Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Albugnano per la "Realizzazione di enoteca regionale ed annesso punto di informazioni turistiche", ha nominato il Geom. Luca BRAGATO Luca quale Responsabile Unico del Procedimento per l'opera;
- con Deliberazione n. 19 del 27.03.2019 la Giunta Comunale ha nominato il Dott. Giorgio MUSSO (Segretario Generale del Comune di Albugnano) quale Responsabile del procedimento di Accordo di programma (RAP)
- con Deliberazione n. 17 del 14.03.2019 la Giunta Comunale ha approvato, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnica ed economica - definitivo dell'opera suddetta, dell'importo complessivo di €. 110.000,00, a firma dell'Arch. Marco MACCAGNO con studio professionale in Buttigliera d'Asti (AT), Via Valentino 37, giusto incarico conferito con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 9 in data 28.02.2019;
- che nel corso della Conferenza conclusiva in data 27.03.2019 le Parti (Regione Piemonte e Comune di Albugnano) hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma con l'esame della bozza definitiva del testo dell'Accordo medesimo e dei relativi allegati;

VISTA la D.G.R. n. 39-9088 del 27.05.2019 ad oggetto" Legge regionale n. 4/2000 s.m.i. - approvazione dello schema di Accordo di programma tra la Regione Piemonte e il Comune di Albugnano finalizzato alla "Realizzazione enoteca regionale e annesso punto di informazioni turistiche". Spesa regionale Euro 99.000,00."

VISTA la D.C.C. n. 16 del 08.04.2019 del Comune di Albugnano di approvazione della bozza dell'Accordo di programma;

PRESO ATTO che in data 22.10.2019 l'Accordo di Programma in argomento è stato sottoscritto digitalmente dalla Parti (Comune di Albugnano e Regione Piemonte)

RICORDATO che a norma dell' articolo 8 della D. G.R. 24.11.1997, n. 27-23223, dopo la sottoscrizione, l'Accordo deve essere approvato con atto del Sindaco, in relazione alla competenza risultata primaria o prevalente, e che sulla base di quanto previsto dal successivo articolo 10 il Responsabile del Procedimento deve curarne la pubblicazione sul B.U.R. unitamente ad estratto dell' Accordo stesso, concludendo così il procedimento;

RILEVATA INOLTRE la necessità di procedere alla nomina del Collegio di Vigilanza, secondo le previsioni stabilite dall'art. 10 dell'Accordo stesso;

RITENUTO di provvedere a quanto sopra;

D E C R E T A

1. di APPROVARE, per le ragioni tutte esposte in premessa, l'Accordo di Programma, sottoscritto digitalmente in data 22.10.2019 tra il Comune di Albugnano e la Regione Piemonte, finalizzato alla "Realizzazione Enoteca Regionale con annesso punto di informazione turistica";
2. di FAR RILEVARE che lo stesso è composto da n. 26 articoli e viene allegato a far parte integrante e sostanziale del presente Decreto, con omissione degli allegati;
3. di COSTITUIRE a norma dell' art. 10 dell'Accordo medesimo, il Collegio di Vigilanza, nelle persone dei signori:
 - Sindaco pro-tempore del Comune di Albugnano o suo delegato;
 - Presidente pro-tempore della Regione Piemonte o suo delegato;facendo rilevare che al Collegio compete la vigilanza sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs 18 agosto 2000, 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-33223 del 24/11/1997;
4. di DEMANDARE al Responsabile del Procedimento gli adempimenti inerenti e conseguenti al presente Decreto.

Il Sindaco
(*Aurora ANGILLETTA*)

ACCORDO DI PROGRAMMA TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL COMUNE DI ALBUGNANO PER LA “REALIZZAZIONE ENOTECA REGIONALE E ANNESSO PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE”.

PREMESSO CHE

La Regione Piemonte, d'intesa con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e il Turismo, con le Province di Alessandria, Asti, Cuneo, dall'anno 2012 con il Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali hanno promosso il progetto di candidatura “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe – Roero e Monferrato” a Patrimonio Mondiale dell'UNESCO.

La consegna del Dossier candidatura nel gennaio 2013 a Parigi ha coronato i molti anni di lavoro e di stretta collaborazione tra gli Enti promotori e le Amministrazioni locali che, insieme, hanno fortemente creduto nell'ambizioso progetto di far riconoscere a livello mondiale il valore eccezionale del paesaggio e della cultura del vino delle colline centrali piemontesi.

Le comunità locali, anche grazie all'importante processo di sensibilizzazione che la candidatura ha generato, sono particolarmente interessate ai temi della qualità del paesaggio e dell'architettura locale: il riconoscimento ottenuto ha rappresentato un incentivo a realizzare una serie di azioni coordinate mirate a valorizzare il territorio e a stimolare la sua vocazione turistica e culturale.

TENUTO CONTO CHE

In data 22 giugno 2014 il Comitato per il Patrimonio mondiale dell'UNESCO, con decisione n. 38 COM, 8B.41, ha iscritto il sito “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato” nella lista del patrimonio mondiale.

Un'area più estesa, rappresentata anche dal Comune di Albugnano, pur contigua territorialmente e pur vantando analoghi valori di contesto sociale, rurale ed urbano ed analoghe tradizioni in materia di cultura del vino, è stata esclusa formalmente dal riconoscimento a causa della mancata rispondenza ad una parte dei requisiti richiesti dall'UNESCO.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 25-3144 adottata in data 11 aprile, ha approvato, ai fini della promozione turistica attraverso il codice del vino dei territori sopra esclusi, lo schema del protocollo di intesa tra la Regione Piemonte ed i Comuni del Roero, Ovadese, Langhe e Monferrato per la valorizzazione del territorio del vino del Piemonte.

Nell'ambito delle varie iniziative attivate sul territorio, il Comune di Albugnano, realtà collocata nel basso Monferrato, ha avviato un progetto per la riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale, ex edificio scolastico, da destinare ad enoteca regionale con annesso punto di informazione turistica. .

L'iniziativa promossa, oltre a catturare nuove fasce di visitatori, interni ed esterni alla Regione Piemonte, permette di recuperare un edificio pubblico con una operazione di forte significato simbolico e identitario.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9.5.2016 n. 36-4282 del 28.11.2016 e n. 45-6151 del 15/12/2017 ha individuato gli ambiti di intervento ai fini della promozione dello sviluppo dei territori a vocazione turistica, la rivitalizzazione dei territori turistici in declino e il miglioramento qualitativo dei territori turistici forti, destinando la somma di € 13.979.450,18, derivanti da programmazioni precedenti a valere sulla Legge regionale n. 4/00, per il finanziamento delle relative iniziative;

con le sopra citate deliberazioni, la Giunta regionale, al fine di perseguire le finalità di cui all'art. 1 della L.R. n. 4/00, ha inteso sostenere interventi che, nell'ambito della pianificazione turistica, garantiscano la compatibilità tra ambiente, società ed economia locale ed ha individuato, tra gli altri, quale ambito di intervento la "Recupero e miglioramento del patrimonio immobiliare esistente da destinare alla promozione del patrimonio enogastronomico regionale;" da attivarsi mediante Accordi di programma, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m.i. e della D.G.R. n. 27-23223 del 24.11.1997 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma", da stipularsi tra la Regione Piemonte e gli Enti locali pubblici ;

il Comune di Albugnano ha da tempo avviato una attività di concertazione con la Regione Piemonte volta all'identificazione delle misure di sostegno necessarie a rafforzare la competitività turistica del proprio territorio capace di valorizzare il ruolo che questa riveste nell'ambito dello sviluppo economico del territorio regionale;

al fine di perseguire gli obiettivi sopra evidenziati si rende opportuno addivenire in tempi brevi alla stipula di un Accordo di programma al fine di consentire al Comune di Albugnano di avviare le necessarie procedure amministrative volte alla realizzazione dell'intervento per la "Realizzazione enoteca regionale e annesso punto di informazioni turistiche", iniziativa che ben rappresenta gli indirizzi fissati dalla Giunta regionale con le sopra citate D.G.R. 27-1743 del 13.7.2015, n. 35-3263 del 9.5.2016, n. 36-4282 del 28.11.2016 e n. n. 45-6151 del 15/12/2017;

con nota prot. n. 166 del 23 gennaio 2019 il Comune di Albugnano ha proposto l'attivazione della procedura per la sottoscrizione di un Accordo di programma per il finanziamento degli interventi sopra descritti;

il progetto definitivo dell'intervento in argomento dell'importo di euro 110.000,00, è stato approvato dal Comune di Comune di Albugnano con deliberazione della Giunta n. 17 del 14 marzo 2019;

TUTTO CIÒ PREMESSO

visto l'art. 34, comma 1 e 6, del D.L.gs. n. 267/2000, "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

vista la D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27 – 23223 "Assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma. L.r. 51/97 art. 17, e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. 1-7327 del 3 agosto 2018 "Parziale modifica dell'allegato della D.G.R. 24 novembre 1997 n. 27-23223 di assunzione di direttive in merito al procedimento amministrativo sugli accordi di programma" e s.m.i.;

verificato che con Deliberazione n. 19 del 27 marzo 2019 la Giunta del Comune di Albugnano ha provveduto ad individuare il Responsabile del Procedimento di Accordo nella

persona della dott. Giorgio Musso.

CONSIDERATO

che il Comune di Albugnano ha promosso, ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000, il relativo procedimento di Accordo convocando la prima Conferenza in data 19 febbraio 2019 e provvedendo alla pubblicazione dell'avvio del procedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 9 del 28 febbraio 2019;

che nel corso della Conferenza conclusiva in data 27 marzo 2019 le Parti hanno espresso formalmente il loro assenso alla partecipazione all'Accordo di programma (vd. verbale in pari data agli atti della Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport) e alla bozza del testo dell'Accordo medesimo e del relativo allegato;

che il Responsabile del procedimento, avvalendosi della collaborazione delle Parti interessate, ha espletato nel corso del periodo compreso tra la prima e la conferenza finale le attività istruttorie connesse con i contenuti e le finalità dell'Accordo di programma, e a seguito delle medesime, è giunto alla formazione del testo definitivo del presente Accordo e del relativo Allegato secondo la presente formulazione che le Parti interessate hanno condiviso in occasione della citata Conferenza finale.

TRA

La REGIONE PIEMONTE rappresentata dall'Assessore Antonella Parigi giusta delega del Presidente della Giunta Regionale n.del.....2019 in attuazione di quanto previsto con la D.G.R. n. del di seguito, per brevità citata come "Regione";

E

Il COMUNE di ALBUGNANO, rappresentato dal Sindaco Dario Peila a ciò autorizzato con deliberazione del n.del

SI CONVIENE E SI SOTTOSCRIVE IL SEGUENTE ACCORDO DI PROGRAMMA

Articolo 1 Premesse ed allegati

1. Le premesse e l'Allegato 1) denominato "Scheda Intervento" formano parte integrante, formale e sostanziale del presente Accordo di programma.
2. La "Scheda Intervento" è compilata all'interno del sistema informativo locale regionale "Sistema Gestionale Finanziamenti".

Articolo 2

Finalità dell'Accordo

L'Accordo ha ad oggetto la realizzazione degli interventi di “Realizzazione enoteca regionale e annesso punto di informazioni turistiche” di cui all'Allegato 1), che illustra la descrizione sintetica, il soggetto attuatore, l'oggetto del finanziamento con il relativo costo, il quadro delle risorse con indicazione della relativa fonte e lo stato della progettazione.

Articolo 3 Soggetti sottoscrittori

I soggetti sottoscrittori dell'Accordo di programma sono:

- la Regione Piemonte;
- il Comune di Albugnano.

Articolo 4 Soggetto responsabile, soggetto beneficiario e attuatore e Strutture amministrative coinvolte

1. Soggetto responsabile, in qualità di promotore e titolare dell'Accordo di programma, è il Comune di Albugnano.
2. Il Responsabile del procedimento di Accordo di programma è il dott. Giorgio Musso in qualità di responsabile della struttura incaricata delle attività di coordinamento amministrativo connesse con l'Accordo di programma.
3. Il Comune di Albugnano è il soggetto attuatore e beneficiario delle opere di cui del presente Accordo.

Articolo 5 Definizioni

Ai fini del presente Accordo si intende:

- per “Accordo”, il presente Accordo di programma avente ad oggetto l'intervento di cui all'Allegato 1;
- per “Parti”, i soggetti sottoscrittori dell'Accordo;
- per soggetto promotore dell'Accordo: il Comune di Albugnano;
- per “soggetto beneficiario, attuatore dell'Accordo e realizzatore dell'intervento”: il Comune di Albugnano;
- per “Intervento”, il progetto di cui all'Allegato 1);
- per “Sistema Gestionale Finanziamenti”, gli applicativi informatici di monitoraggio dell'attuazione degli interventi;
- per “Scheda Intervento”, la scheda, sia in versione cartacea che in versione informatica, di cui all'Allegato 1);
- per “Responsabile dell'Attuazione dell'Accordo di programma”(RAP), il designato dal Comune di Albugnano per il coordinamento e la vigilanza sull'attuazione dell'Accordo;
- per “Responsabile dell'Intervento” (RUP): il soggetto individuato dal soggetto Attuatore-beneficiario
- per “Collegio di vigilanza”, l'organismo di cui al successivo articolo 10.

Articolo 6

Costo dell'intervento e fonti di finanziamento

1. Il valore complessivo dell' intervento di cui all'art. 2, ammonta a euro 110.000,00.
2. Il finanziamento degli interventi di cui al comma 1) viene posto per € 99.000,00 a carico della Regione Piemonte e per € 11.000,00 a carico del Comune di Albugnano
3. La Regione farà fronte, per l'importo di euro 99.000,00, mediante le risorse rese disponibili con la D.G.R. n. 27-1743 del 13 luglio 2015, modificata con D.G.R. n. 35-3263 del 9/5/2016, D.G.R. n. 36-4282 del 28/11/2016 e D.G.R. n. 45-6151 del 15 dicembre 2017.
4. Il Comune di Albugnano farà fronte, per l'importo di euro 11.000,00 mediante le risorse rese disponibili sul cap. 6130/5/1 del Bilancio dell'Ente.
5. Le economie, compresi i ribassi d'asta o i minori costi, derivanti dall'attuazione dell'intervento individuato nel presente atto, sono accertate dal RAP in sede di monitoraggio e ritorneranno in disponibilità, pro quota, dei soggetti finanziatori dell'Accordo.
6. Il soggetto beneficiario/realizzatore, per l'attuazione degli interventi, utilizza un sistema di contabilità separata.
7. La quota con cui il Comune concorre al co-finanziamento del progetto risulta disponibile secondo l'apposita dichiarazione del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente resa in data 21 marzo 2019, depositata presso gli Uffici del Settore regionale Offerta Turistica e Sportiva.

Articolo 7

Co-finanziamento regionale ed economie di spesa

In tutti i casi in cui si verificano variazioni in aumento del costo del progetto indicato nella "scheda intervento" allegata, la quota di co-finanziamento regionale resterà invariata e il maggior onere sarà a totale carico dell'Ente attuatore.

Nel caso in cui, a seguito della definizione finale del quadro economico del progetto (progetto esecutivo) o di modifiche in senso riduttivo dello stesso, di rideterminazione del quadro economico in applicazione del ribasso d'asta conseguito in sede di aggiudicazione dei lavori, di risparmi conseguiti nel corso della gestione dell'intervento e sulle somme a disposizione di cui al relativo quadro economico, ecc., si realizzino economie rispetto a quanto preventivato, le quote di co-finanziamento regionale saranno proporzionalmente ridotte e le relative economie ritorneranno nella disponibilità pro quota dei soggetti finanziatori.

Articolo 8

Liquidazione del finanziamento

La liquidazione del contributo per il finanziamento per ogni singolo intervento in Accordo avviene nel seguente modo:

a. Primo acconto:

30% del contributo assegnato, successivamente alla stipula del presente Accordo e della sua successiva approvazione e pubblicazione sul BURP a cura del Comune di Albugnano. Il RAP (Responsabile del procedimento dell'Accordo di programma) provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante l'avvenuta approvazione dell'Accordo sottoscritto comprensiva degli estremi del provvedimento di approvazione e della pubblicazione sul BURP.

b. Secondo acconto:

50% del contributo rideterminato, in applicazione del ribasso d'asta conseguito, al raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale, di cui al successivo comma 3, copia del contratto di affidamento dei lavori o della concessione completa del piano economico finanziario nonché autocertificazione attestante:

- che il progetto esecutivo ha recepito tutte le prescrizioni progettuali contenute nei provvedimenti autorizzativi;
- l'avvenuta consegna dei lavori all'impresa affidataria;
- il quadro economico, rideterminato, a seguito di eventuale ribasso d'asta conseguito;
- il raggiungimento di una spesa pari al 30% del costo rideterminato dell'intero progetto a seguito dell'applicazione ribasso d'asta conseguito in sede di gara;

Qualora la realizzazione dell'intervento avvenga ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 56/2017 (Finanza di progetto) dovrà essere trasmessa, oltre a quanto sopra definito, copia del relativo contratto di concessione completo del piano economico finanziario asseverato.

c. Saldo:

20% del contributo, rideterminato, o minor somma necessaria, a seguito di presentazione del collaudo/certificato di regolare esecuzione e di rendicontazione finale di spesa. Il RUP provvederà ad inoltrare alla Direzione regionale di cui al successivo comma 3 autocertificazione attestante:

- il positivo collaudo dell'opera o della sua regolare esecuzione;
- l'ottemperanza a tutte le prescrizioni realizzative contenute nei provvedimenti autorizzativi; dovrà inoltre essere prodotta:
- copia del provvedimento amministrativo di approvazione del quadro riepilogativo finale di tutte le spese sostenute e del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
- dimostrazione dell'avvenuta liquidazione di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell'opera oggetto del presente Accordo.

Nell'ipotesi di attuazione dell'iniziativa mediante contratto di "Concessione", "Partenariato pubblico privato", "Finanza di progetto", la contabilizzazione dei lavori ed il relativo certificato di collaudo/regolare esecuzione dovranno essere riferiti all'intero investimento realizzato, mentre, ai fini della rendicontazione delle spese sostenute, l'importo fatturato dal Concessionario/Operatore economico/Promotore all'Ente appaltante dovrà essere pari al "Prezzo" riconosciuto da quest'ultimo al Concessionario/Operatore economico/Promotore stesso.

Le modalità sopra descritte di trasferimento delle risorse finanziarie sono strettamente connesse alle attività di rendicontazione, mediante il corretto e regolare inserimento dei dati relativi alle spese sostenute nel previsto sistema di monitoraggio e ai successivi controlli di cui all'articolo 12.

Le richieste di pagamento dovranno essere inoltrate a Regione Piemonte – Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport - Settore Offerta Turistica e Sportiva, Via Bertola, 34 Torino.

La liquidazione di ciascun acconto e del saldo avviene secondo le modalità stabilite con la convenzione, sottoscritta in data 14/8/2015 (schema approvato con D.D. n. 246 dell'11.06.2015, integrato con D.D. n. 296 del 06.07.2016 e n. 627 del 13.12.2016) tra Finpiemonte S.p.A. e la Direzione regionale Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport: la relativa copertura economica è attestata da Finpiemonte S.p.A. con nota n. prot. n. CM/aca/18/31314 del 12.11.2018.

Articolo 9

Obblighi delle Parti

1. Le Parti si obbligano, nello svolgimento dell'attività di competenza, a rispettare e a far rispettare tutti gli adempimenti previsti nell'Accordo;
2. In particolare, le Parti si obbligano, in conformità alle funzioni e ai compiti assegnati dalla normativa vigente, all'effettuazione delle seguenti attività, nel rispetto dei tempi definiti per l'intervento, anche in fase di realizzazione:
 - a) la Regione Piemonte, quale organismo di programmazione ed il Comune sottoscrittore, soggetto attuatore e beneficiario, garantiscono l'attività di coordinamento, di vigilanza, e di adempimento di tutti gli atti di competenza nelle materie oggetto dell'Accordo, oltre che il flusso delle risorse finanziarie di competenza;
3. il soggetto attuatore-beneficiario dell'intervento:
 - a) garantisce l'esecuzione degli stessi, l'aggiornamento dei dati di monitoraggio, il compimento di tutti gli atti occorrenti al rilascio, nei tempi previsti, degli atti approvativi, autorizzativi, pareri e di tutti gli altri atti di competenza, ai sensi della normativa vigente, nelle materie oggetto del presente Accordo, nonché l'attivazione delle occorrenti risorse umane e strumentali;
 - b) provvede a rendicontare tempestivamente, tramite la piattaforma informatica "Sistema Gestionale Finanziamenti", le spese effettuate nell'ambito dell'Accordo, anche al fine di permettere il pronto trasferimento delle risorse economiche per la realizzazione dell'intervento;
 - c) garantisce l'accesso degli addetti ai controlli agli archivi dove sono conservati gli originali dei documenti di spesa rendicontati e le relative registrazioni contabili nonché ai cantieri ed ai beni e servizi acquisiti nell'ambito dell'Accordo;
 - d) provvede a costituire, mediante idoneo atto dell'organo deliberante competente, un vincolo decennale di destinazione d'uso delle opere oggetto degli interventi finanziati con il presente Accordo.

Articolo 10

Collegio di vigilanza

1. E' istituito un Collegio di vigilanza composto dal Sindaco del Comune di Albugnano che lo presiede e dal Presidente della Regione Piemonte.
2. Il Collegio di vigilanza vigila sulla corretta applicazione e il buon andamento dell'esecuzione dell'Accordo ai sensi dell'art. 34, comma 7, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, i suoi compiti sono quelli indicati all'articolo 14 della "Direttiva della Giunta regionale relativa al procedimento amministrativo sugli Accordi di programma" allegata alla D.G.R. 27-23223 del 24/11/1997.

Articolo 11 **Controversie**

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, applicazione ed esecuzione dell'Accordo, non ne sospendono l'attuazione e saranno sottoposte alla valutazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.
2. Nel caso in cui il Collegio medesimo non dovesse giungere ad alcuna risoluzione, entro 30 giorni dalla convocazione di quest'ultimo per i motivi succitati, tali controversie saranno devolute alla decisione degli organi giurisdizionali in materia competenti.

Articolo 12 **Responsabile dell'intervento**

1. Il Responsabile dell'intervento (RUP), ad integrazione delle funzioni previste come Responsabile del procedimento ex art. 31 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE" svolge i seguenti compiti:
 - a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
 - b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento;
 - c) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire la completa realizzazione dello stesso nei tempi previsti e segnalando tempestivamente al RAP gli eventuali ritardi e/o ostacoli tecnico - amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
 - d) aggiornare, tempestivamente, il monitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti nel sistema informativo di riferimento.

Articolo 13 **Controlli**

Ai fini della verifica degli obblighi di cui all'articolo 9 (Obblighi delle Parti) del presente Accordo, l'Amministrazione Regionale si riserva la facoltà di procedere all'effettuazione di verifiche e controlli . Detti controlli possono essere di due generi:

- a) verifiche amministrative documentali: sono controlli effettuati sul 100% di tutta la documentazione relativa all'intero processo di attuazione dell'intervento;
- b) verifiche in loco: sono controlli effettuati su base campionaria, sia in itinere sia a conclusione degli interventi, finalizzati al controllo fisico e finanziario dell'operazione.

Articolo 14 **Revoche del finanziamento regionale**

1. Il finanziamento regionale di cui all'articolo 6, così come erogabile ai sensi dell'articolo 8 dell'Accordo, può essere oggetto, da parte della struttura regionale competente, di revoca totale o parziale.
2. E' disposta la revoca totale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) mancato avvio, fatte salve eventuali proroghe, dell'intervento nei tempi previsti o interruzione definitiva dei lavori anche per cause non imputabili al soggetto beneficiario;
 - b) mancata assunzione degli impegni giuridicamente vincolanti entro i termini previsti;
 - c) mancato rispetto dei tempi previsti per la realizzazione dell'intervento, fatte salve le ipotesi di proroghe;
 - d) realizzazione parziale dell'intervento che rende vana la finalità dell'opera nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nell'Accordo;
 - e) rinuncia del soggetto beneficiario ad avviare o a realizzare l'intervento;
 - f) mancata destinazione del contributo regionale per l'intervento ammesso;
 - g) rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false o reticenti;
 - h) modifica della destinazione d'uso delle opere realizzate o cessione, a qualunque titolo, dei beni acquistati con il contributo regionale nei dieci anni successivi alla conclusione dell'intervento;
 - i) rifiuto del soggetto beneficiario di consentire l'effettuazione dei controlli di primo e secondo livello o mancata produzione della documentazione necessaria a tale scopo;
 - j) inadempimenti del soggetto beneficiario rispetto agli obblighi previsti dal provvedimento di ammissione a finanziamento e dalle disposizioni vigenti emersi dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti;
 - k) mancato invio da parte del soggetto beneficiario dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo le modalità definite nell'atto di concessione del contributo.
3. La revoca totale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la restituzione delle somme concesse e percepite, maggiorate del tasso di interesse legale, degli interessi di mora e dei costi sostenuti dall'Amministrazione regionale per il recupero del credito.
4. E' disposta la revoca parziale del contributo regionale per i seguenti casi:
 - a) realizzazione parziale dell'intervento che assicuri la funzionalità dell'opera nonché il raggiungimento degli obiettivi previsti;
 - b) accertamento, a seguito di verifica finale, di un importo di spese sostenute dal soggetto beneficiario in misura inferiore rispetto alle spese ammesse con il provvedimento regionale di concessione.
5. La revoca parziale comporta, a carico del soggetto beneficiario, la riduzione proporzionale del finanziamento regionale in relazione alle minori opere e alla minor spesa ammessa.
6. Riguardo all'intervento oggetto di eventuale revoca, sono fatti salvi i finanziamenti occorrenti per assolvere agli obblighi assunti e da assumere da parte del soggetto attuatore per disposizioni di legge.
7. Sono fatti, altresì, salvi i casi di forza maggiore.

Articolo 15

Inerzia, ritardo ed inadempimento

1. L'inerzia, l'omissione e l'attività ostativa riferite alla verifica e al monitoraggio da parte dei soggetti responsabili delle funzioni di cui sono competenti costituiscono, agli effetti del presente Accordo, fattispecie di inadempimento.
2. Nel caso di ritardo, inerzia o inadempimento, il RAP invita il soggetto al quale il ritardo, l'inerzia o l'inadempimento siano imputabili, ad assicurare l'adempimento delle sue obbligazioni entro un termine prefissato.

3. La revoca del finanziamento di cui all'articolo 14 non pregiudica l'esercizio di eventuali pretese di risarcimento nei confronti del soggetto cui sia imputabile l'inadempimento per i danni arrecati. Ai soggetti che hanno sostenuto oneri in conseguenza diretta dell'inadempimento contestato compete, comunque, l'azione di ripetizione degli oneri medesimi.

Articolo 16

Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa

Le parti del presente Accordo si obbligano al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Articolo 17

Durata dell'Accordo

1. L'Accordo ha efficacia dalla sua sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021 e impegna le Parti contraenti fino alla completa realizzazione degli interventi oggetto dello stesso, inclusa l'entrata in funzione e gli obblighi di valutazione e monitoraggio ex post.
2. Dilazioni preventivate o eventuali proroghe del termine sopra indicato potranno essere concesse in relazione alla complessità/entità delle opere e a particolari condizioni ambientali/climatiche nonché sulla base di comprovate motivazioni su richiesta dei soggetti beneficiari, da sottoporre alla preventiva approvazione del Collegio di vigilanza di cui all'articolo 10.

Articolo 18

Variazioni degli interventi - Decadenza di interventi

1. L'intervento oggetto del presente Accordo non può essere modificato, nemmeno parzialmente, senza il consenso unanime delle Parti che lo hanno sottoscritto.
2. Proposte di varianti progettuali all'intervento (diverse da quelle in corso d'opera di cui all'Art. 19), che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, saranno valutate secondo le modalità di cui all'Art.20.
3. Nel caso in cui emerga, in qualunque momento dell'iter attuativo del progetto, l'impossibilità a realizzare l'opera e/o al rispetto delle modalità e dei tempi stabiliti, la Regione potrà proporre lo stralcio dell'iniziativa, promuovendo a tal fine la convocazione del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui all'Articolo 20.
4. Lo stralcio dell'intervento comporta la decadenza automatica del contributo regionale a favore di tale opera e l'avvio della procedura di recupero delle somme eventualmente anticipate fino a quel momento.
5. L'eventuale richiesta di sostituzione dell'intervento stralciato su richiesta dell'Ente attuatore, per le ragioni sopra descritte, con altre iniziative che soddisfino gli stessi criteri di ammissibilità e le finalità, nonché i criteri di inserimento nell'Accordo di Programma, compreso il rispetto dei tempi di attuazione delle opere, sarà valutata nell'ambito del Collegio di vigilanza che si pronuncerà secondo le modalità di cui al successivo Art. 20.

Articolo 19

Varianti progettuali

1. Eventuali varianti in corso d'opera dovranno risultare conformi alle norme vigenti in materia. Tali varianti dovranno altresì essere preventivamente comunicate, debitamente motivate, dal soggetto attuatore/beneficiario al Responsabile del procedimento di Accordo che le verificherà e le sottoporrà alla valutazione del Collegio di Vigilanza.
2. Proposte di varianti progettuali, che ne alterino le finalità o le caratteristiche funzionali proprie, dovranno essere valutate secondo le modalità di cui all'Art.20
3. Eventuali incrementi del costo delle opere a seguito di dette varianti sono a carico della stazione appaltante dell'opera.

Articolo 20 Modifiche dell'Accordo

L'Accordo può essere modificato o integrato per concorde volontà delle Parti contraenti con le stesse procedure previste per la sua promozione, definizione, formazione, stipula ed approvazione e comunque nel rispetto delle direttive approvate con D.G.R. 24 novembre 1997, n. 27-23223 e s.m.i.

Articolo 21 Varianti urbanistiche

Il presente Accordo di programma non comporta variazioni urbanistiche.

Articolo 22 Dichiarazione di pubblica utilità

1. Per le opere comprese nella "Scheda Intervento" di cui all'Allegato 1), l'approvazione del presente Accordo comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle stesse, ai sensi dell'articolo 34, comma 6, del D. Lgs. n. 267/2000.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 consente l'applicazione delle procedure di esproprio secondo le modalità stabilite dal D.P.R. 8/6/2001, n. 327 ("Testo unico in materia di espropriazione di pubblica utilità").
3. Restano valide le procedure e gli adempimenti legittimamente adottati dal soggetto attuatore derivanti da precedenti disposizioni legislative in materia vigenti.

23 Informazione e pubblicità

Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultati dell'Accordo dovranno essere ampiamente pubblicizzate.

Articolo 24 Disposizioni generali e finali

1. Il presente Accordo è vincolante per tutti i soggetti sottoscrittori.
2. Le Parti si impegnano, per quanto di propria competenza, a promuovere e ad accelerare, anche presso gli altri enti ed amministrazioni coinvolte, le procedure amministrative per attuare il presente Accordo.
3. Ogni eventuale modifica regolamentare inerente la disciplina degli “Accordi di programma” si intende automaticamente recepita.

Articolo 25 Pubblicazione

Il presente Accordo di programma è approvato con Decreto del Sindaco del Comune di Albugnano che ne cura la pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte.

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs 82/2005. Le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (articolo 23, comma 1 del D.Lgs 82/2005).

Articolo 26 Rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Accordo valgono le vigenti disposizioni di legge.

Letto, confermato, sottoscritto:

Per la **REGIONE PIEMONTE**

Il Presidente

Per il **COMUNE di ALBUGNANO**

Il Sindaco

Allegati al presente Accordo:

- 1) Scheda intervento

Il Responsabile del Procedimento – Giorgio MUSSO